

ORDINANZA SINDACALE

N. 385 DEL 16/11/2020

OGGETTO: OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – REGOLAMENTAZIONE ORARI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO E PER LE ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLA PERSONA (PARRUCCHIERI, BARBIERI, CENTRI ESTETICI, LAVANDERIE, TINTORIE, SERVIZI FUNERARI) DAL 18 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2020.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale sono state adottate “Misure urgenti connesse con la proroga (31 gennaio 2021) della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, convertito dalla Legge n. 13 del 05.03.2020;
- il Decreto Legge n.19 25.03.2020, rubricato “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito dalla Legge n.35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito dalla Legge 14.07.2020 n. 74.

VISTO il D.P.C.M. del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

VISTO il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, in vigore fino al 13.11.2020, nonché il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020.

VISTO il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che individua tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese.

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia, n. 374 del 3 ottobre 2020, avente ad oggetto "Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale".

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il recente incremento dei casi sia sul territorio comunale che nelle zone limitrofe, che hanno portato la provincia di Barletta-Andria-Trani ad essere una delle province in Puglia con un più elevato aumento di casi.

ATTESA la necessità, per quanto su indicato, di dover adottare misure più restrittive a tutela della salute pubblica.

PRESO ATTO che le richiamate norme nazionali e regionali si pongono come obiettivo il distanziamento sociale, l'adozione di tutte le misure prudenziali ivi compreso l'uso della mascherina, il divieto di ogni forma di assembramento, al fine di contenere e limitare la diffusione del Covid-19.

CONSIDERATO che la Puglia risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all'art. 2 del citato DPCM 3 novembre 2020, in quanto collocata, con Ordinanza del Ministero della salute, del 4 novembre 2020 in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (cd. area arancione), per la durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre.

CONSIDERATO che per le Regioni cosiddette "aree arancione" come la Puglia il DPCM 3 novembre 2020, al comma 5 del ridetto articolo 2, dispone che "le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose".

DATO ATTO che le Amministrazioni Comunali sono chiamate a concorrere al

soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dell'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti alla luce di eventuali esigenze territoriali, a condizione che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non siano incompatibili con provvedimenti regionali o nazionali.

SENTITE le associazioni e organizzazioni di categoria del commercio nell'incontro del 10 novembre 2020, in cui si è iniziata a valutare l'opportunità di modificare gli orari di apertura e chiusura al pubblico;

CONSIDERATO inoltre che nella riunione dei Sindaci della Provincia BAT con il Prefetto, del 16/11/2020, il Direttore Generale della ASL BAT ha rappresentato, in ordine al trend di diffusione del virus nella provincia Barletta Andria Trani, un significativo aumento di casi ed un elevato tasso di incidenza in relazione alla popolazione residente, consigliando di approntare ogni e più utile provvedimento teso a contenere il diffondersi del contagio;

DATO ATTO che:

- è interesse pubblico primario – in ragione del numero complessivo dei contagi – di contenere il rischio del diffondersi del virus;
- il presente provvedimento ha una efficacia temporale limitata (dal 17 novembre al 3 dicembre) ed è suscettibile di rimodulazione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della situazione epidemiologica.

VALUTATA la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza per le finalità sopra evidenziate.

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

VISTO altresì l'art 25 co.3 della L. 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali.

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa, con riferimento all'intero territorio comunale, con decorrenza dal giorno

18 novembre fino al 3 dicembre 2020, eventualmente reiterabile e modificabile anche più volte fino al tempo in cui permane la situazione emergenziale da Covid-19, le misure di seguito indicate:

- **l'obbligo di chiusura dalle ore 19.00 fino alle ore 7.00, di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, compreso le attività di vendita di generi alimentari e di prima**

- necessità riportate nell'elenco di cui all'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ancorchè ricompresi nei centri commerciali, ferme restando per questi ultimi, le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1 c. 9 lett. ff) del DPCM 3 novembre 2020;
- l'obbligo di chiusura dalle ore 19.00 fino alle ore 7.00 delle attività di panifici, forni, caseifici, con vendita al dettaglio;
 - l'obbligo di chiusura dalle ore 19.00 fino alle ore 7.00, di tutte le attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici, lavanderie, tintorie, servizi funerari), di cui all'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020.

Restano escluse da tale provvedimento le sole attività di commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie).

A tutte le attività oggetto della presente Ordinanza, è data facoltà di effettuare orario continuato o di modulazione orario di apertura secondo la propria organizzazione aziendale, nell'ambito della fascia oraria sopra indicata (ore 19,00 – ore 07,00).

Resta ferma l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale n. 363 del 29/10/2020 relativa ai distributori automatici H24.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n.33 , salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – convertito in legge n. 35/2020, da euro 400 ad euro 3.000, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Informa che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali.

Informa altresì, che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Pasquale Antonio Casieri, dirigente del Servizio Attività Produttive, Mercati, Fiere, Agricoltura, SUAP.

DISPONE

Che copia della presente

- venga pubblicata sul sito web del Comune di Andria al fine di darne la massima diffusione;
- venga trasmessa al Sig. Prefetto di Barletta Andria Trani;
- venga trasmessa alle forze dell'ordine presenti sul territorio, Comandi della Compagnia Carabinieri – Commissariato di Pubblica Sicurezza – Guardia di Finanza;

- venga trasmessa alla ASL territorialmente competente;
- venga trasmessa alle Associazioni di categoria.

Al Corpo di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine è demandato il controllo per il rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione davanti al Tar Puglia e/o in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199).

IL SINDACO

Giovanna Bruno / INFOCERT SPA